



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 229 CSAT 14 del 07 gennaio 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Riunione del giorno 07 gennaio 2020.

APPELLI

Procedimento n. 44/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. YOUNG POZZALLO (RG) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3.
Campionato Under 14 Regionale Girone “B” Gara: Far Play Comiso – Young Pozzallo del
04.12.2019 C.U. n. 193/ sgs 69 del 06.12.2019.

Con preannuncio reclamo del 7.12.2019 e successivi motivi inviati in data 11.12.2019, debitamente notificati alla controparte l’ASD Young Pozzallo, in persona del suo Presidente pro tempore, assistito dal proprio legale di fiducia giusta procura alle liti rilasciata in calce ai motivi di gravame ha impugnato la sanzione assunta a suo carico dal GST così come riportata in epigrafe e chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo non avendo, essa reclamante, violato la normativa sul numero massimo di calciatori nati nel 2007 da utilizzare nel corso della gara poiché il calciatore indicato in distinta con il n.12 nella realtà non sarebbe stato presente tanto da non essere stato nemmeno identificato dal DDG e solo per mera dimenticanza il suo nominativo non è stato depennato dalla predetta distinta.

Fissata l’udienza in camera di consiglio per il giorno 19.12.2019 questa è stata rinviata all’udienza odierna poiché non vi era prova in atti dell’avvenuta comunicazione della predetta udienza alla consorella per cui se ne è disposta la rinnovazione che risulta essere avvenuta correttamente.

Nei termini procedurali nulla è pervenuto da parte dell’ASD Far Play Comiso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale fatti gli opportuni approfondimenti e richiesto specifico supplemento al DDG questi ha confermato quanto sostenuto dalla reclamante circa l’assenza del calciatore iscritto in distinta con il n.12 così come constatata dallo stesso e benchè il dirigente accompagnatore gli avesse assicurato che avrebbe provveduto alla sua cancellazione questo, probabilmente per una dimenticanza, non avvenne né vi ha potuto provvedere il DDG esorbitando ciò dai suoi poteri.

Sebbene la dichiarazione fatta dal DDG basterebbe di per sé sola a determinare l’accoglimento del reclamo non può non rilevarsi come la consorella, a conoscenza dei motivi di gravame, non ha contraddetto detta ricostruzione per la qualcosa i fatti devono intendersi provati in applicazione del principio di non contestazione sancito dal 2° comma dell’art. 115 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto reclamo ristabilisce il risultato conseguito in campo.

Per l’effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non

versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 50/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. PARTINICAUDACE (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Salvatore Scrozzo.

Campionato Promozione Girone "A" Gara Partinicaudace – Villabate del 08.12.2019 C.U. n. 201 dell'11.12.2019.

Con email del 16.12.2019 l'ASD Partinicaudace preannunciava reclamo avverso la decisione assunta dal GST in epigrafe riportata chiedendo nel contempo copia degli atti.

In data 17.12.2019 a mezzo pec depositava i relativi motivi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame così come proposto è inammissibile atteso che il preannuncio risulta essere stato depositato presso la segreteria di questa Corte in data 16.12.2019 e cioè ben oltre il termine di giorni due dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare (comma 2 art. 76 CGS).

La declaratoria di inammissibilità preclude qualsiasi esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.52/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. AKRAGAS 2018 (AG) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Alfonso Cipolla.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara Akragas – Dattilo Noir del 15.12.2019 C.U. n. 213 del 18.12.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Akragas 2018, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che quanto descritto dal DDG nel suo referto non sarebbe avvenuto e a tal fine chiede che la Corte prenda visione dei video disponibili sui vari mezzi di comunicazione e che venga assunto quale teste l'osservatore arbitrale presente.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la richiesta di prendere visione dei video disponibili sui vari mezzi di comunicazione in quanto ai sensi del comma 2 dell'art. 61 del CGS gli organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei

confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione circostanza che non ricorre nella fattispecie e ciò senza contare che sarebbe stato comunque onere della reclamante produrli.

Parimenti inammissibile deve essere dichiarata la chiesta prova testimoniale nella persona dell'osservatore arbitrale in quanto nel procedimento davanti a questa Corte non è ammesso tale mezzo istruttorio ma al più possono prodursi, ai sensi del comma 3 dell'art 76 CGS, nuovi documenti purchè indispensabili ai fini del decidere.

Nel merito il gravame deve essere dichiarato inammissibile poiché risulta redatto in maniera del tutto generica in violazione del preciso dettato del comma 4 dell'art. 76 del CGS il quale prevede che il reclamo debba essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Solo per completezza di decisione non può non rilevarsi che il reclamo sarebbe stato comunque infondato risultando la sanzione così come inflitta dal GST congrua in quanto irogata nel minimo edittale di cui all'art. 38 del CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 53/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

S.S.D. CATANIA SAN PIO X ARL (CT) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Sebastiano Trovato
Campionato Juniores Provinciale Girone "B" Gara: Viagrande – Catania S. Pio X del 9.12.2019 – C.U. n.26 del 11.12.2019 Delegazione Provinciale di Catania.

Con gravame inviato a mezzo pec in data 18.12.2019 la SSD San Pio X, in persona del suo legale rappresentante legale pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST e ne chiede una rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame non è stato preannunciato così come previsto dal comma 2 dell'art. 76 CGS entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare circostanza di per se sola che ne determina la inammissibilità e ciò senza contare che ove fosse stato fatto il preannuncio i motivi, comunque dovevano essere depositati entro cinque giorni dalla pubblicazione della C.U. e non già entro i sette giorni così come previsto dalla previgente normativa.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (62,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 54/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. PALAGONIA (CT) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Guglielmino Sergio; squalifica fino al 25.2.2020 a carico del sig. Moschetto Mario Eugenio ed avverso ammenda di € 150,00.

Campionato Promozione Girone "C" Gara: Palagonia – Valdinisi del 22.12.2019 – C.U. n.223 del 24.12.2019.

Con gravame inviato a mezzo pec in data 31.12.2019 la ASD Palagonia, in persona del suo legale rappresentante legale pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST e ne chiede una rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame non è stato preannunciato così come previsto dal comma 2 dell'art. 76 CGS entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare circostanza di per se sola che ne determina la inammissibilità e ciò senza contare che ove fosse stato fatto il preannuncio i motivi, comunque dovevano essere depositati entro cinque giorni dalla pubblicazione del C.U. e non già entro i sette giorni così come previsto dalla previgente normativa.

La dichiarazione di inammissibilità preclude qualsiasi esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 55/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. RAGUSA CALCIO 1949 (RG) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Lorenzo Cappello.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Ragusa 1949 – UPD Santa Croce del 22.12.2019 – C.U. n.223 del 24.12.2019.

Con gravame inviato a mezzo pec in data 31.12.2019 la ASD Ragusa Calcio 1949, in persona del suo legale rappresentante legale pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST e ne chiede una rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame non è stato preannunciato così come previsto dal comma 2 dell'art. 76 CGS entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare circostanza di per se sola che ne determina la inammissibilità e ciò senza contare che ove fosse stato fatto il preannuncio i motivi, comunque dovevano essere depositati entro cinque giorni dalla pubblicazione del C.U. e non già entro i sette giorni così come previsto dalla previgente

normativa.

La dichiarazione di inammissibilità preclude qualsiasi esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 56/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

P.G.S. LUCE (ME) Avverso squalifica fino al 20.02.2020 a carico del sig. Domenico Sofia ed avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Davide Arena.

Campionato 1^a Cat. Girone "D" Gara PGS Luce – Casalvecchio Siculo del 22.12.2019 – C.U. n.223 del 24.12.2019

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivi tempestivi motivi la PGS Luce impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo in buona sintesi che:

- a) Per quanto attiene la posizione del sig. Domenico Sofia, che nell'occorso ricopriva la funzione di assistente dell'arbitro, questi si sarebbe limitato a dissentire con un gesto da una decisione assunta dal DDG che aveva poi consentito agli avversari di segnare una rete e solo dopo la sua espulsione avrebbe assunto un comportamento "più deciso" nei confronti dell'arbitro consistito nell'avergli rivolto la frase "*ma perché mi butti fuori?*" quest'ultimo a sua volta rispondeva in modo duro ed arrogante senza dare alcuna spiegazione della sua decisione;
- b) Per quanto riguarda la posizione del calciatore sig. Davide Arena questi avrebbe sì commesso un fallo da tergo risultato un po' duro come se ne commettono tanti nel corso di una gara ma non tale da essere sanzionato prima con l'espulsione e poi con quattro giornate di squalifica.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 44' del 2° t. è stato allontanato il sig. Domenico Sofia perché assumeva un comportamento protestatario nei confronti del DDG rivolgendogli delle frasi dall'evidente tenore offensivo, lo stesso entrava anche sul terreno di giuoco cercando di arrivare ad un contatto fisico con l'arbitro non riuscendovi. Infine al termine della gara mentre il DDG si accingeva a rientrare negli spogliatoi cercava di raggiungerlo ancora una volta non riuscendovi perché veniva tenuto a distanza ma nonostante ciò gli rivolgeva, ancora una volta, delle frasi dall'evidente tenore offensivo.

Al 46' del 2° t. è stato espulso il sig. Davide Arena per avere colpito con due pugni un calciatore avversario durante la contesa di un pallone.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento per quanto riguarda la squalifica a carico del sig. Domenico Sofia poiché quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflittagli dal GST è

congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione in ragione delle plurime condotte antiregolamentari dallo stesso poste in essere.

Di contro il gravame può trovare solo parziale accoglimento per quanto riguarda la sanzione inflitta al calciatore Davide Arena dovendosi la stessa rideterminare nel minimo edittale di cui all'art. 38 del CGS atteso che il comportamento violento dallo stesso posto in essere è avvenuto nel corso di una azione di giuoco e non ha avuto ultronee conseguenze a danno del calciatore avversario.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Davide Arena confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 57/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. DOLCE ONORIO FOLGORE (TP) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Mirko Ilario.

Campionato Promozione Girone "A" Gara: Casteldaccia – Dolce Onorio Folgore del 22.12.2019 – C.U. n.223 del 24.12.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Dolce Onorio Folgore impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Mirko Ilario ha ritenuto ingiusta l'espulsione a suo carico per avere ritardato la ripresa di gioco mentre nessun provvedimento è stato preso a carico del calciatore della società ospitante che lo aveva poco prima colpito con calci e pugni.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 36' del 2° t. sono stati espulsi contemporaneamente un calciatore del Casteldaccia per avere colpito un calciatore avversario con un calcio ed il sig. Mirko Ilario per avere colpito un calciatore avversario con un pugno al petto.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento per cui la sanzione così come inflitta dal GST può ben rideterminarsi nel minimo edittale previsto dall'art. 38 del CGS in ragione che il comportamento violento posto in essere in danno dell'avversario non ha determinato a quest'ultimo alcuna conseguenza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame

ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Mirko Ilario.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 58/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

U.P.D. SANTA CROCE (RG) Avverso ammenda di € 400,00; avverso squalifica fino al 10.02.2020 a carico dell'allenatore sig. Gaetano Lucenti; avverso la squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Sferrazza Giuseppe ed avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Di Rosa Alessandro.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Santa Croce – Città di S. Agata del 15.12.2019
C.U. n.213 del 18.12.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'UPD Santa Croce, in persona del rappresentante legale pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che:

Per quanto riguarda la sanzione dell'ammenda irrogata, secondo la reclamante, ai sensi dell'art. 6 del CGS il giudice territoriale nel determinarla non avrebbe applicato le circostanze attenuanti di cui all'art. 13 del CGS non avendo considerato il comportamento fattivo tenuto dal proprio dirigente così come evidenziato dal DDG nel suo referto;

Per quanto riguarda la squalifica a carico del proprio allenatore la reclamante rileva che la stessa risulta sproporzionata a quanto realmente posto in essere dal proprio tesserato peraltro non risultando da nessuno degli atti ufficiali che il comportamento irrispettoso sia stato reiterato anche al termine della gara;

Per quanto attiene, infine, le squalifiche a carico dei propri calciatori le ritiene sproporzionate a quanto realmente accaduto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti di gara redatti dagli ufficiali di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e del pubblico ai sensi dell'art. 62 del CGS rileva che al termine della gara circa una decina di spettatori certamente riconducibili alla Società Santa Croce entravano indebitamente nel recinto di gioco tentando di aggredire gli ufficiali di gara i quali a stento riuscivano a raggiungere indenni il proprio spogliatoio grazie all'intervento dei Carabinieri presenti e per il fattivo intervento del dirigente accompagnatore della odierna reclamante. Comportamento peraltro reiterato al momento in cui gli ufficiali di gara hanno lasciato l'impianto sportivo.

Al 40' del 2° t. è stato espulso su segnalazione di dell'AA1 l'allenatore sig. Gaetano Lucenti perché, uscito dall'area tecnica, assumeva un comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara comportamento che reiterava anche dopo la notifica del provvedimento disciplinare.

Al 23' del 1° t. è stato espulso il calciatore sig. Di Rosa Leandro per avere colpito con un pugno alla schiena un calciatore avversario che si trovava a terra a causa di un contrasto di gioco.

Al 28' del 1° t. è stato espulso il calciatore sig. Sferrazza Giuseppe per avere colpito, a

gioco fermo, con una gomitata al volto un calciatore avversario.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento per quanto riguarda la sanzione dell'ammenda in quanto la stessa non è stata irrogata ai sensi dell'art. 6 del CGS così come sostiene la reclamante ma bensì ai sensi dell'art. 26 del CGS il quale al comma 4 prevede una sanzione minima di € 500,00 per cui, seppur non esplicitamente riportato nel C.U., il GST nell'irrogare la sanzione di € 400,00 (che risulta congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione) ha tenuto comunque conto del fattivo comportamento del dirigente accompagnatore; così come non può trovare accoglimento per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore sig. Di Rosa Alessandro che risulta irrogata nel minimo edittale previsto per le condotte violente in danno di un avversario ex art. 38 CGS.

Di contro il gravame può trovare accoglimento in ordine alla squalifica a carico dell'allenatore che va rideterminata come da dispositivo poichè dagli atti ufficiali di gara non risulta che abbia reiterato il comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara al termine dell'incontro ma solo subito dopo la notifica del provvedimento disciplinare.

Così come deve rideterminarsi nel minimo edittale di cui all'art. 38 del CGS la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Sferrazza poichè il gesto violento posto in essere in danno di un calciatore avversario non ha causato a quest'ultimo alcun danno fisico.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 19.01.2020 la squalifica a carico dell'allenatore sig. Gaetano Lucenti e in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Sferrazza Giuseppe confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone restituirsi il versato contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 59/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. VIRTUS ROMETTA (ME) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Fabrizio Merlino ed avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Antonino Saija.

Campionato 3^a Cat. ME Girone "A" Gara: Folgore – Virtus Rometta del 15.12.2019.
C.U. n.39 del 18.12.2019 Delegazione Provinciale di Messina.

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Virtus Rometta, in persona del suo Vice Presidente e legale rappresentante pro tempore della stessa, impugna le decisioni assunte dal GST e ne chiede la revoca sostenendo in buona sintesi che i propri tesserati non hanno commesso quanto descritto dal DDG nel suo referto non essendo mai stati espulsi né tale espulsione è stata riportata nel rapportino di fine gara. Riferisce ancora la reclamante che la gara si è conclusa regolarmente e che i momenti concitati del post partita si sono verificati a causa della presenza negli spogliatoi di un soggetto non identificato che non vi aveva titolo per starvi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in

occasione dello svolgimento delle gare rileva che al termine della gara il sig. Saija Antonino calciatore portante la maglia n.23 che si qualificava come Presidente dell'ASD Virtus Rometta si avvicinava in modo minaccioso al viso del DDG nei confronti del quale inizialmente urlava una frase dall'evidente tenore offensivo e subito dopo lo minacciava dicendogli che doveva sperare in dio a non venire a Rometta perché nel qual caso sarebbe stato ammazzato facendo seguire tale frase da ulteriori epiteti oltraggiosi. Nel contempo il calciatore Fabrizio Merlino recante la maglia n.1 gli si faceva incontro lo strattonava per la maglia e nel contempo gli urlava frasi ingiuriose oltre a minacciarlo che non sarebbe uscito vivo dal campo.

Solo l'intervento dei dirigenti della Società Folgore permetteva al DDG di rientrare senza ulteriori incidenti nel proprio spogliatoio.

In ragione di quanto sopra il gravame che per la sua genericità rasenta l'inammissibilità non può trovare accoglimento risultando la sanzione a carico del calciatore Fabrizio Merlino congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione in relazione a quanto statuito dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 36 del C.G.S.

Per quanto attiene, invece, la sanzione a carico del sig. Antonino Saija il quale oltre alla veste di calciatore rivestita nell'occorso riveste anche la carica di Presidente dell'ASD Virtus Rometta questa, anche in relazione al comma 2 lett. a) del richiamato art. 36, deve essere aggravata, come da dispositivo, in relazione alle gravi minacce rivolte nei confronti del DDG.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ai sensi del comma 2 dell'art.78 del CGS in riforma della decisione assunta dal GST a carico del sig. Antonino Saija gli infligge la sanzione dell'inibizione fino al 29.02.2020.

Conferma nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato, pari a € 130,00.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 07 gennaio 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI